



## COORDINAMENTO TERRITORIALE

# NOTIZIE UTILI N. 7

### MINISTERO DELL'INTERNO CONCORSO (SCAD. 1 MARZO 2020)

Concorso pubblico, per esame, per l'assunzione di milleseicentocinquanta allievi agenti della Polizia di Stato. (GU n.9 del 31-01-2020).

### RICOSTRUZIONE DI CARRIERA: CADE TABÙ DEI 10 ANNI PER FARE DOMANDA

Lo hanno stabilito i giudici "ermellini", con l'ordinanza 2232/2020 del 30 gennaio, in base alla quale d'ora in poi l'effettiva anzianità di servizio, comprendente gli anni di lavoro precedenti all'immissione in ruolo può essere sempre accertata. Determinando, in questo modo, il riconoscimento degli scatti di anzianità successiva e un più alto inquadramento stipendiale, proprio per effetto del riconoscimento di un numero maggiore di anni di anzianità. Ne consegue che non ha più senso il termine decennale sino ad oggi imposto dall'amministrazione per farsi riconoscere gli anni pre-ruolo che nella scuola sono una prassi per l'80% del personale assunto: il lavoratore, docente o Ata, ha quindi sempre titolo a chiedere la ricostruzione di carriera, per essere in questo modo collocato in un "gradone" di spettanza superiore e quindi percepire uno stipendio maggiore.

### Concorso a 50 posti di assistente parlamentare

Le domande dovranno essere presentate entro il 1° marzo 2020

Requisiti necessari per partecipare al concorso sono:

- la cittadinanza italiana;
- il godimento dei diritti politici;
- un diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
- l'età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 35 anni. Il limite di età è da intendersi superato alla mezzanotte del giorno del compimento del trentacinquesimo anno;
- il possesso dell'idoneità fisica all'impiego valutata in relazione alle mansioni professionali dell'assistente parlamentare; a tal fine, il candidato deve dichiarare il possesso dei seguenti requisiti:
  - capacità visiva, naturale o corretta, di almeno 16/10 complessivi;
  - funzione uditiva totale, naturale o corretta, non inferiore all'80%;
  - funzione deambulatoria che non comporti l'ausilio di presidi ortopedici;
  - normale funzionalità degli arti superiori;
- assenza di sentenze definitive di condanna.

### Le prove

I candidati dovranno svolgere una prova preliminare, prove scritte e una prova orale.

La **prova preliminare** consiste nella risoluzione di 50 quesiti attitudinali (estratti da un archivio) a risposta multipla di cui:

- 40 di carattere critico-verbale (comprensione verbale, ragionamento verbale e ragionamento critico-verbale);
- 20 di carattere logico-matematico (ragionamento numerico, ragionamento deduttivo e ragionamento critico-numerico).

La prova è valutata partendo da base 60, con la sottrazione di 1 punto per ogni risposta errata o plurima e di 0,8 punti per ogni risposta omessa.

Le **tre prove scritte** si articolano:

- nella risposta a un questionario, composto da nove quesiti a risposta aperta, tre per ciascuna delle materie elencate nell'allegato A, parte I (ovvero storia d'Italia dal 1861 ad oggi, elementi di diritto costituzionale, elementi di diritto parlamentare);
- nella risposta a un questionario, composto da nove quesiti a risposta aperta, vertenti sulle materie elencate nell'allegato A, parte I, così ripartiti: tre quesiti relativi alla materia Sicurezza nei luoghi di lavoro, due quesiti relativi alla materia Primo soccorso, due quesiti relativi alla materia Prevenzione incendi, due quesiti relativi a Elementi di cerimoniale nazionale e internazionale;
- risposta a un questionario composto da dieci quesiti a risposta multipla nella lingua inglese, volti all'accertamento delle conoscenze grammaticali e sintattiche, e dieci quesiti a risposta multipla nella medesima lingua inglese, volti all'accertamento della comprensione di un testo a carattere non specialistico.

Per lo svolgimento di ciascuna delle prime tre prove scritte i candidati hanno a disposizione 4 ore di tempo, per l'ultima dispongono di 90 minuti.



# COORDINAMENTO TERRITORIALE

Infine, i candidati che hanno superato le prove scritte dovranno svolgere una prova orale consistente in un colloquio teso a completare la valutazione della preparazione e dell'aggiornamento culturale del candidato nelle materie di cui all'allegato A, parte II.

La prova orale in lingua inglese consiste nella lettura e nella traduzione di un breve testo scritto in lingua, che costituisce la base per il colloquio.

## **Termini e modalità di presentazione delle domande**

La domanda di partecipazione al concorso deve essere inviata con modalità telematica, entro e non oltre il **1° marzo 2020**, esclusivamente attraverso la specifica applicazione informatica disponibile

all'indirizzo [concorsi.camera.it](http://concorsi.camera.it) raggiungibile anche dal sito istituzionale della Camera dei deputati ([camera.it](http://camera.it)).

Il candidato, per accedere all'applicazione, deve essere in possesso di un'identità nell'ambito del Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID); coloro che non possiedono lo SPID possono richiederlo secondo le modalità indicate nel sito [spid.gov.it](http://spid.gov.it).

Per l'iscrizione al concorso è richiesto il versamento, da effettuare attraverso il sistema PagoPA, di un contributo di segreteria pari ad euro 10,00 (euro dieci/00) in nessun caso rimborsabile.

## **Diario delle prove**

Il diario della prova preliminare sarà comunicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del 7 aprile 2020.

## **Canone Rai arretrato: cartella annullata se debito è inferiore a 1000 euro**

La Cassazione (sentenza n. 28369/2019), in virtù dell'entrata in vigore della c.d. "Pace Fiscale", ha stabilito la cessata materia del contendere. La Suprema Corte di Cassazione ha dichiarato la legittima applicazione, in materia di canone Rai non corrisposto, del c.d. annullamento automatico per i ruoli trasmessi dai rispettivi creditori<sup>[1]</sup> agli Enti della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010. Questo è quanto stabilito dall'ordinanza 20 giugno - 5 novembre 2019, n. 28369 n. 28369 (testo in calce) della sezione V - Tributaria. Come noto, l'articolo 4, comma 1, delle **Legge 17 dicembre 2018, n. 136** (conversione del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 c.d. **Decreto Fiscale**) ha stabilito lo sgravio integrale delle somme "risultante dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione" nell'arco temporale richiamato, laddove il debito "residuo" non superi € 1.000,00. Recita infatti l'art. 4 comma 1:

"I debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille Euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all'art. 3, sono automaticamente annullati.

L'annullamento è effettuato alla data del 31 dicembre 2018 per consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili. Ai fini del conseguente scarico, (...) l'Agente della riscossione trasmette agli enti interessati l'elenco delle quote annullate (...)"

Ebbene, il contenzioso in commento verteva sull'impugnazione, da parte del cittadino, del provvedimento di fermo amministrativo, "comunicato il 24 aprile 2010", riguardante "l'omesso pagamento del canone TV per l'anno 1999"; nel dettaglio, la cartella esattoriale era stata notificata in data 19 ottobre 2001 ed il credito avanzato era pari ad € 831,33.

Per tale ragione, i giudici della Suprema Corte, in virtù dell'entrata in vigore della richiamata norma (c.d. Pace Fiscale), hanno stabilito la cessata materia del contendere, a mente del meccanismo dell'annullamento automatico dei debiti iscritti a ruolo.

## **Per il licenziamento del dirigente giustificazioni a perimetro esteso**

L'impianto normativo legale di base sul licenziamento del dirigente è caratterizzato dalla regola della libera recedibilità dal contratto di lavoro, salvo l'obbligo del preavviso e salva la fattispecie della giusta causa (articoli 2118 e 2119 del Codice civile). Da un lato, l'evoluzione contrattuale collettiva ha generalizzato il controllo della giustificatezza del licenziamento del dirigente, passando dal regime legale di libera recedibilità a quello – ben diverso e – pattizio della sindacabilità dei motivi.

## **No liquidazione spese processuali se Pa si costituisce a mezzo di funzionari delegati**

Pubblica amministrazione – Costituzione in giudizio – Ex art. 417 bis cpc- A mezzo di propri funzionari - Spese del giudizio– Liquidazione – Non spetta. Quando l'amministrazione pubblica si costituisce a mezzo dei propri dipendenti ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c. va fatta applicazione del principio consolidato secondo cui quando l'amministrazione stia in giudizio avvalendosi di un funzionario appositamente delegato la stessa non può ottenere la condanna.



# COORDINAMENTO TERRITORIALE

## **Pensioni: bloccato l'adeguamento alla speranza di vita**

L'INPS ha indicato i requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia, anticipata e di anzianità con il sistema delle c.d. quote, valevoli per il biennio 2021/2022. A decorrere dal 1° gennaio 2021 i requisiti pensionistici non sono ulteriormente incrementati (DD MEF 5 novembre 2019). L'INPS ha indicato i requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia, alla pensione anticipata e alla pensione di anzianità con il sistema delle c.d. quote, adeguati agli incrementi della speranza di vita, valevoli per il biennio 2021/2022.

## **Le valutazioni del giudice del merito per l'accertamento della legittimità del licenziamento**

Nelle ipotesi in cui il giudice, accertata la sussistenza o meno della giusta causa o del giustificato motivo oggettivo del licenziamento, escluda la ricorrenza di una delle due giustificazioni, deve svolgere, ai fini di individuare la tutela applicabile, un'ulteriore disamina sulla sussistenza o meno delle condizioni previste dal comma 4 dell'art. 18 l. n. 300/19070 per accedere alla tutela reintegratoria. (Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza n. 3076/20; depositata il 10 febbraio) Così la Corte di Cassazione con la sentenza n. 3076/20, depositata il 10 febbraio chiamata ad intervenire nell'ambito di una causa avente ad oggetto l'accertamento della legittimità del licenziamento intimato ad un lavoratore

## **Cassazione: il licenziamento per assenza ingiustificata può essere sproporzionato anche se previsto dal CCNL**

Con l'**ordinanza n. 3283 del 11.02.2020**, la Cassazione afferma che il licenziamento per assenza ingiustificata, pur essendo una sanzione prevista dal CCNL applicabile, può risultare sproporzionato a fronte di altri elementi da valutare nel caso concreto (quali l'assenza di precedenti sanzioni e di danni all'azienda).

## **Accesso documentale e procedimento disciplinare**

Deve ritenersi illegittimo il rigetto dell'istanza ostensiva presentata dal soggetto direttamente coinvolto in un procedimento disciplinare.

Dalla sentenza si ricava anche un ulteriore corollario, ovvero che qualora vi sia stata una illegittima limitazione dell'esercizio del diritto di accesso documentale, tale vizio genetico si scarica sul provvedimento conclusivo (vizio derivato del provvedimento).

È quanto si ricava dalla sentenza del Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 13 gennaio 2020, n. 282.

L'aspetto dibattuto ha avuto ad oggetto un provvedimento disciplinare inflitto ad un dipendente pubblico, il quale non avendo ottenuto un provvedimento favorevole all'esercizio del diritto di accesso agli atti, si era trovato, in concreto nell'impossibilità di potersi difendere.

Il provvedimento disciplinare consisteva nella destituzione dal servizio a seguito del coinvolgimento in un procedimento penale.

Il procedimento penale si era poi concluso con sentenza di non luogo a procedere, in conseguenza della rimessione delle querele delle persone offese e della derubricazione dei capi di imputazione in lesioni semplici.

Il giudice di primo grado aveva accolto il ricorso ritenendo fondata la censura del ricorrente in ordine alla violazione del diritto di difesa derivante dal mancato riscontro, durante il procedimento disciplinare, delle sue ripetute istanze di accesso agli atti, consentito poi solo tre giorni lavorativi prima dell'audizione innanzi al Consiglio di disciplina.